

L'amministratore di sostegno

Nello scorso numero ci eravamo concentrati sull'amministrazione di sostegno quale istituto che si differenzia sostanzialmente dall'interdizione in quanto - a differenza di quanto avviene in quest'ultima - il beneficiario non viene completamente privato della propria capacità di agire, ma conserva sempre e comunque il potere di compiere gli atti della vita di tutti i giorni.

Oggi ci concentreremo invece sui poteri/doveri dell'amministratore di sostegno una volta intervenuta la nomina da parte del Giudice Tutelare. Poteri e doveri che troviamo elencati dagli artt. 410 e 411 c.c. i quali rinviano ad una serie di norme dettate in tema di tutela degli interdetti che vengono dichiarate applicabili, in quanto compatibili, anche all'AdS.

Innanzitutto l'amministratore, una volta ricevuto l'incarico e PRIMA di assumere l'ufficio, DEVE prestare giuramento di esercitare con fedeltà e diligenza i propri compiti dinnanzi al Giudice Tutelare. Egli, nell'esecuzione dell'incarico deve *"tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario"*, come ci dice l'art. 410 c.c.; si tratta di una misura di protezione che deve tener conto della persona in quanto tale valorizzandone le capacità compatibilmente con le relative condizioni di salute. L'amministratore deve tenere informato il beneficiario in merito agli atti che devono essere compiuti e riferire al Giudice Tutelare qualora l'AdS ed il beneficiario stesso si trovino in disaccordo. Va evidenziato come la figura del G.T. rimanga *"sullo sfondo"* giacché *"in caso di contrasto, di scelte o di atti dannosi ovvero di*

* Avvocato appartenente al Foro di Trento, membro del Consiglio di Amministrazione e socio volontario della Cooperativa Sociale GSH è anche cofondatore, insieme a Maurizio Fondriest, della "Fondriest for Children".

DEI DOTT. AVV. MASSIMILIANO DEBIASI*
E DOTT. AVV. STEFANO PEDULLÀ**

studiodebiasi@yahoo.it

Tempo di lettura: 2,5 minuti

negligenza nel perseguire l'interesse o nel soddisfare i bisogni e le richieste del beneficiario", questi adotta con decreto motivato *"gli opportuni provvedimenti"* (art. 410 comma 2°).

Logicamente, come ci siamo già detti, non tutte le amministrazioni di sostegno sono uguali ed i compiti/limiti dell'AdS sono determinati di volta in volta, in maniera più o meno specifica, dal provvedimento con il quale l'amministratore viene formalmente incaricato. Tuttavia, ove il provvedimento non sia così *"dettagliato"*, per il compimento di determinati atti che vanno oltre alla c.d. ordinaria amministrazione (quali la vendita di un immobile, l'accettazione dell'eredità, la promozione di una causa etc) **occorre chiedere l'autorizzazione da parte del G.T.** in assenza della quale i relativi atti, pur compiuti dall'AdS e/o dal beneficiario stesso, possono essere annullati entro il termine di cinque anni dalla cessazione dell'amministrazione di sostegno (art. 412 c.c.).

Come corollario della gestione dei beni del beneficiario, l'AdS, decorso un anno dalla nomina (e poi a cadenza di ogni anno successivo), deve depositare presso la cancelleria del G.T. l'inventario dei beni medesimi, oltre al **rendiconto della gestione economica**; l'amministratore deve dunque indicare in detto documento tutte le entrate ed uscite di spesa nel corso dell'anno trascorso, corredando il tutto con le fatture, le ricevute fiscali, gli estratti conto mensili, le dichiarazioni dei redditi etc. Un tanto nella maniera più dettagliata possibile dato che il rendiconto viene poi sottoposto al vaglio del G.T. per l'approvazione e questi, in caso di frammentarietà e/o eccessiva genericità del rendiconto stesso, può invitare l'AdS ad essere più preciso e ad effettuare le necessarie integrazioni al documento. Sin qui quelli che sono i poteri/doveri dell'amministratore; nella prossima occasione vedremo invece in quali casi l'amministrazione di sostegno può essere revocata.

** Laureato presso la facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Bologna, è iscritto all'albo degli avvocati di Trento.

▀ I poteri/doveri dell'Amministratore di Sostegno.